

Il Commissario Straordinario

Decreto n. 149 del 03.11.2020

Approvazione del *Regolamento in materia di procedure affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.1 del decreto - legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120 – Disciplina transitoria vigente fino al 31 dicembre 2021.*

VISTO il dlgs. 29 ottobre 1999, n. 454, recante *Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii.*, pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTA la l. 6 luglio 2002, n. 137, recante *Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell'8 luglio 2002;

VISTA la l. 23 dicembre 2014, n. 190, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con cui è stato approvato il *Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTO l'art. 100 del d. l. 17 marzo 2020 n. 18 - convertito con l. n. 27 del 24 aprile 2020 - che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l'incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;

PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, stabilita con d.l. 7 ottobre 2020 n. 125, art. 1, comma 1, lett. a), il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari è ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;

VISTI i decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* ed il *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 18 febbraio 2020 con cui è stato approvato il

Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Centrale del Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria;

VISTA la nota del MEF di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2020 acquisita al prot. CREA n. 29656 del 24 aprile 2020;

VISTO il dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il *Codice dei Contratti pubblici*;

VISTO il Regolamento dell'Ente in materia di *procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (Codice dei Contratti pubblici)* - approvato con delibera del Commissario Straordinario 31 gennaio 2020, n. 9 - con cui è stato introdotto un atto di normazione interna, a supporto operativo agli addetti all'attività negoziale, in particolare dei Centri di ricerca, quale ausilio alla corretta applicazione delle norme in materia di contratti pubblici e quindi, alla corretta impostazione e gestione delle diverse fasi delle procedure di affidamento, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso e di prevenzione dell'insorgenza di fenomeni corruttivi, in un ambito di azione amministrativa qualificato a "rischio molto alto";

VISTO l'art. 1, co. 1 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* che stabilisce che *..”in deroga agli articoli 36 comma 2 e 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3, 4 qualora la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di cui al comma 2, lett. b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale, e qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura e di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante ed opera di diritto”;*

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del citato d.l. 16 luglio 2020, n. 76 che stabilisce che *“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro....;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese individuate, in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ...”;

CONSIDERATO che l'art.1 co.1 e co. 2, lett. a) e b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 stabilisce che: a) il termine di vigenza del regime transitorio in materia di affidamento di contratti pubblici è prolungato dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021; b) per i servizi e le forniture, l'affidamento diretto può avvenire solo per importi inferiori a 75.000

euro, lasciando invariato il limite di 150.000 euro, per i lavori e prevedendo, per i predetti servizi e forniture, la procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 63 del dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, per importi pari o superiori a 75.000 euro, fino alla soglia di cui all'art. 35 del citato dlgs.;

CONSIDERATO che l'introduzione delle procedure semplificate ai sensi dell'art. 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 recante una disciplina derogatoria e speciale ha, pertanto, temporaneamente, sospeso l'applicazione dell'art. 36 comma 2 lettere a), b), c), c-bis) e d) del Codice dei contratti, per tutti i procedimenti di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

TENUTO CONTO delle modifiche recate dalla normativa intervenuta, al quadro normativo previgente di cui al dlgs.n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., tra l'altro, in tema di garanzia provvisoria, calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, di esecuzione anticipata del contratto in via di urgenza, pubblicazione degli avvisi, verifiche antimafia e protocolli di legalità;

CONSIDERATO che la normativa emergenziale, da ultimo intervenuta, ha comportato numerose problematiche interpretative ed applicative, particolarmente accentuatesi anche per effetto della pratica - ormai costante nella legislazione in tema di contrattualistica pubblica - per effetto della quale, le disposizioni modificative introdotte dai decreti - legge, sono successivamente, a loro volta, modificate in modo, assai consistente, dalle leggi di conversione;

RITENUTO di dover garantire la continuità dell'attività negoziale dell'Ente - sia per gli approvvigionamenti riguardanti l'ordinario funzionamento che per quelli legati alle attività progettuali di ricerca - fornendo un strumento operativo, pienamente adeguato alla evoluzione della normativa nazionale, agli addetti all'attività negoziale - in particolare dei Centri di ricerca - nonché, elementi conoscitivi ed operativi ai titolari di unità organizzative, ai fini della corretta pianificazione dei fabbisogni, delle procedure di acquisizione e della predisposizione, esaustiva ed in tempi congrui, della documentazione necessaria ai fini dell'avvio delle relative istruttorie, da parte dell'ufficio preposto;

CONSIDERATO che, alla luce del quadro normativo attuale, talune disposizioni contenute nel vigente *Regolamento in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.* - approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 31 gennaio 2020 - devono essere sostituite con una nuova disciplina regolamentare, applicabile in via esclusiva alle procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dalla data di entrata in vigore fino a quella del 31 dicembre 2021;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adeguare - in un'ottica di massima semplificazione, alla luce della complessa articolazione organizzativa dell'Ente - il vigente *Regolamento in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria*, al regime transitorio introdotto dal d.l. 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con l. 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata in G.U. del 15 settembre 2020;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 16 luglio 2020*, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito con modificazioni con l. 11 settembre 2020, n. 120, e riguardante la disciplina transitoria per le procedure avviate entro il 31 dicembre;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito,

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni in premessa, parte integrante del presente atto, è approvato il *Regolamento in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria* ai sensi dell'art. 1 del d.l. 16 luglio 2020, n.76, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* convertito, con modificazioni, in l. 11 settembre 2020, n. 120.
2. Il predetto Regolamento si applica, per il solo periodo transitorio, fino alla data del 31 dicembre 2021 alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario avviate entro la medesima data.

Articolo 2

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato e/o integrato, in qualunque momento, a fronte di eventuali ulteriori interventi normativi o di esigenze verificate in sede applicative.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alla normativa statale vigente in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente - sez. *Amministrazione trasparente - Disposizioni Generali - Atti generali*.

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi